

Mirko Rossi: Andiamo ad approvare il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza che condanna il comune di Mosciano, al pagamento delle spese di controparte, per un importo pari ad € 3.389,38, derivante da un ricorso effettuato da una cittadina non comunitaria, che aveva visto respingersi la domanda istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità comunale (procedura di previdenza sociale, per il quale il Comune è delegato all'istruttoria).

All'epoca dei fatti, ci fu un'interlocuzione con l'INPS di Teramo, dato che la richiedente non aveva la carta di soggiorno per dimoranti di lungo periodo, e gli uffici preposti, concordavano con la tesi del Comune circa la mancanza del requisito per l'assegnazione. Tuttavia c'è stato un ricorso nel 2016, ossia l'anno dopo, perso in I grado nel 2019. La sentenza di I grado è stata appellata dal Comune di Mosciano e dall'INPS, ma anche in II grado è stata accolta la richiesta della ricorrente iniziale. Quindi siamo qui a riconoscere le spese legali dovute alla controparte.

M.Cristina Cianella: Portiamo a riconoscimento un debito fuori bilancio che mi imbarazza molto. La prestazione richiesta all'Inps, con la partita di giro del Comune, è un assegno di maternità. Non capisco sinceramente, le ragioni della costituzione in appello! Nella sentenza che ho letto, tutto mi porta a vedervi come portatori dell'idea "prima gli Italiani"; ci sono passaggi nella sentenza in cui si dice che secondo l'appellante (il Comune) il diritto contro le discriminazioni dovrebbe essere riformato! Ma non vi sentite un po' in imbarazzo quando leggete queste cose che riguardano il nostro Comune? Si prende a cuor leggero la richiesta di maternità di una donna marocchina con tre figli...Quindi vi domando dov'è la legittimità dell'impugnazione della sentenza di I grado? L'appello è nato con questa maggioranza, non nasce da tempi antecedenti, quindi vorrei capire le ragioni di questo esecutivo che hanno portato alla prosecuzione del giudizio, e non vorrei sentire giustificazioni superficiali che scarichino tutto sul legale! La sentenza estendeva il diritto all'assegno (innovando la legislazione previgente), in raccordo con norme comunitarie, non solo ai titolari di carta di soggiorno, ma anche a chi avesse il permesso di soggiorno, che nel caso specifico era il documento in possesso della ricorrente. Quindi laddove si pongono alla base sentenze della Corte di Strasburgo, che hanno come tema il rispetto dei diritti umani, noi ci opponiamo, passando per un Comune discriminante! Negare un assegno di maternità perché la donna ha il permesso di soggiorno anziché la carta di soggiorno, non fa proprio lustro al Comune di Mosciano Sant'Angelo! Noi abbiamo resistito contro una di quelle che chiameremmo, per fare propaganda: "soggetto fragile", ed è un errore umanamente incomprensibile che avete commesso!

Nadia Baldini: Vorrei entrare un po' nel merito dei fatti, poiché la proposizione dell'appello cade sotto la vigenza di questo esecutivo, in cui la delega alla legalità è assegnata ad un'esimia collega, che di queste cose ben ci capisce. Nel I grado, non si capisce per quale motivo il Comune non si è costituito parte in giudizio, visto che vi era l'errore della controparte nell'introduzione della controversia; per cui se ci fossimo costituiti alla prima udienza, avremmo potuto legittimamente sollevare queste eccezioni, e forse respingere il ricorso non perché fosse infondato nel merito, ma perché sbagliato nel rito. Chi ha la competenza nel legale, sa bene che in appello non si introducono prove nuove, ma si leggono le normative e le leggi. La Corte, in un passaggio, dice che è infondato perché "non appaiono meritevoli di accoglimento le modalità in cui è stata intrapresa la lettura di una normativa che non è applicabile al caso concreto". Quindi forse gli uffici errano nell'applicazione di una normativa diversa. Inoltre mi chiedo, quando l'esecutivo abbasserà un po' il capo, cercando un confronto sulle cose tecniche, anche con noi, che siamo a disposizione gratuitamente in uno spirito di collaborazione.

Sindaco: Allora, c'è la Segretaria, che essendo Responsabile dell'Area Amministrativa, voleva dare qualche spiegazione.

Segretario: Volevo chiarire e porre l'accento su alcuni aspetti, anche sulla non temerarietà del giudizio. Il giudizio parte nel 2016, e ci si dovrebbe mettere un po' nei panni dei dipendenti che fanno le istruttorie. L'ufficio Sociale, si trova davanti la richiesta di un soggetto che non ha i requisiti, secondo le norme nazionali. La normativa nazionale non si è adeguata, non solo alle norme europee ma addirittura a degli accordi, creando di fatto una discrepanza tra la legge italiana e la normativa europea. Il dipendente non avrebbe potuto dichiarare nell'istruttoria da trasmettere al soggetto erogatore INPS, che il richiedente aveva i requisiti, poiché avrebbe dichiarato il falso. Poi, perché non si è andati in giudizio in I grado io non lo so, visto che non c'ero. Però a supporto di questo, vorrei far notare che la questione è stata risolta definitivamente solo a gennaio 2022, essendo alquanto controversa, ed essendo stato posto anche il quesito di legittimità costituzionale, chiamando in causa la Corte di Giustizia Europea che ha definitivamente risolto la questione. Di fatto, rimane un vuoto attuativo normativo a livello nazionale, per cui oggi il dipendente, sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, deve dichiarare cosa diversa da quello che la norma nazionale richiede, e non c'è assolutamente alcuna forma di discriminazione che gli uffici o l'Amministrazione abbia voluto in qualche modo utilizzare nei confronti di nessuno.

M.Cristina Cianella: Il discorso tecnico della Segretaria lo posso condividere fino ad un certo punto, fino a quando non ci siamo costituiti in primo grado. Tutta la parte successiva invece è frutto di una scelta dell'esecutivo che reputa giusto appellarsi in un giudizio dove nel I grado non ha preso parte. A me non interessa fare il processo all'ufficio o al singolo, che rispetto alla schermata dei requisiti, ritiene che il soggetto non abbia tutte le caratteristiche necessarie per la domanda. Il fatto che ci sia stata una forma discriminatoria, non lo dico io, lo dice il Collegio giudicante. Quindi la mia è una valutazione politica, rispetto a quello che avete deciso di fare, punto!

Nadia Baldini: L'intervento della Segretaria sotto certi aspetti è sconcertante, non c'è la volontà della minoranza di screditare l'operato di chi ogni giorno svolge con professionalità il proprio lavoro. Si capisce che c'è un miscuglio di normative, ma quello che lei ci ha rappresentato, lo avrebbe potuto rappresentare un procuratore dell'Ente. Queste eccezioni che la Segretaria ha specificato, potevano essere trasfuse in un ricorso che non è stato presentato. Ci dica perché abbiamo dato incarico per resistere in appello!

Sindaco: Il Responsabile nel 2016, era l'allora Segretario Comunale. La questione è che il Comune, fa da passacarte all'Inps, stabilendo in fase istruttoria e sotto la propria responsabilità, se determinati sostegni spettino o meno. All'epoca dei fatti, il dipendente avrebbe dovuto dire cose contrarie, per un pagamento che non spetta al Comune, ma a qualcuno che gerarchicamente sta sopra di noi, perché in definitiva paga lo Stato. Queste pratiche non vengono discusse politicamente, arriva una sentenza, l'ufficio la istruisce e si pensa di doversi appellare altrimenti si farebbe pagare all'INPS qualcosa che non compete, non sono soldi del Comune...(voci f.m...)...la pratica arriva all'ufficio, si propone in Giunta di appellarsi per evitare conseguenze peggiori...(voci f.m...impossibile trascrivere).